

N. R.G. 256/2023



Tribunale Ordinario di Verbania

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

Il Giudice del lavoro dott. Gabriele Molinaro,

visti gli atti della causa n. r.g. **256/2023**, pendente

tra

FUSCO NICOLA

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO, anche in persona delle articolazioni territoriali menzionate nel ricorso

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia-personale ATA per il triennio 2017-2020 e 2021-2024 dell'Ufficio IX Ambito territoriale di Verbania-Cusio-Ossola e di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente 24 mesi personale ATA dai profili di COLLABORATORE SCOLASTICO E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO personale A.T.A I Fascia - Ufficio scolastico provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso

RESISTENTI

letto il ricorso:

Visto l'art. 669 *sexies* c.p.c., fissa per la discussione sulle istanze cautelari l'udienza del 04/08/2023 alle ore 10:20, in presenza presso il Tribunale di Verbania, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 86, 417 e 417 *bis* c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Invita il convenuto a costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza, al fine di consentire un'adeguata preparazione della stessa.

Ordina al ricorrente di notificare al convenuto il presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, entro tre giorni dalla comunicazione.

In caso di notifica via PEC, il giudice invita la parte ricorrente a curare la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml o .msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione; invita altresì la parte ricorrente a depositare stralcio del **registro pubblico** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

Ordina altresì al ricorrente, letta l'istanza di notificazione ai litisconsorti ex art. 151 c.p.c., di provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:



- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati, l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

ordina al MI di pubblicare, senza oneri economici per il ricorrente, sul proprio sito istituzionale (<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>), previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il MI resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso. Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;

assegna termine di tre giorni per l'effettuazione degli adempimenti di cui sopra, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni cinque dal primo adempimento.

Verbania, 21/07/2023

Il Giudice
dott. Gabriele Molinaro

